

## Progetto di legge di iniziativa del Presidente della Giunta regionale

### “Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo”

#### Relazione illustrativa

#### **Art. 1 – Oggetto e finalità**

L'articolo contiene l'oggetto e le finalità della legge

#### **Art. 2- Misure di ulteriore semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza regionale mediante ricorso alla conferenza di servizi decisoria**

Il presente articolo prevede, in applicazione dell'articolo 5 del d.lgs. 222/2016, livelli ulteriori di semplificazione dei regimi amministrativi regolati ai sensi delle leggi regionali ovvero di competenza della Regione, mediante misure di accelerazione delle procedure (fatte salve diverse disposizioni espressamente previste dalla normativa di settore, espressamente indicate al comma 2, lettere a) e b), e al comma 3 del presente articolo), qualora sia necessaria l'indizione di una conferenza di servizi decisoria (che, in base alla legge 241/1990, ricorre ogniqualvolta la conclusione positiva di un procedimento sia subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici).

La misura di semplificazione contenuta nell'articolo consiste, essenzialmente:

- nel ridurre di un terzo il termine previsto dagli articoli 14 bis e 14 ter della legge 241/1990, per la conclusione dei lavori della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata o simultanea (comma 1, lettera a), e alinea del comma 2 della presente proposta);
- nel prescrivere pressoché sempre il ricorso alla conferenza di servizi semplificata (cfr. comma 1, lettera a), della presente proposta), circoscrivendo in modo più restrittivo, rispetto alla normativa statale, i casi di indizione diretta della conferenza simultanea, che sarà consentita nelle sole fattispecie di stretta necessità (da motivare adeguatamente a cura dell'amministrazione procedente: comma 2, lettere c) e d), della presente proposta, con alla lettera d), la riduzione di un terzo, rispetto al termine statale, della scadenza prevista per la richiesta di conferenza simultanea all'amministrazione procedente).

Si prevede, altresì, che per i casi in cui la normativa statale dispone (art. 14 bis, comma 5, l. 241/1990), all'esito delle determinazioni rese dalle amministrazioni coinvolte in sede di conferenza semplificata, l'effettuazione di una successiva riunione della conferenza in forma simultanea (comma 1, lettera b, della presente proposta), l'amministrazione procedente debba invece considerare, in via prioritaria, l'effettuazione di una ulteriore valutazione in sede di conferenza semplificata (comma 1, lettera b), numero 1), da svolgere entro un termine più ristretto di quello previsto per la riunione in forma simultanea ex l. 241/1990. Laddove, in via subordinata, si ricorra alla riunione della conferenza di servizi in forma simultanea (comma 1, lettera b), n. 2), è prevista, parimenti, una riduzione dei termini statali per lo svolgimento della riunione, che dovrà effettuarsi entro tre giorni – non lavorativi - dal termine stabilito dalla legge 241/1990 per l'adozione della determinazione conclusiva della conferenza semplificata (anziché, come invece previsto dall'art. 14 bis della l. 241/1990, entro dieci giorni dalla data entro la quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni all'amministrazione procedente, tenuto conto che in tali dieci giorni la norma statale comprende i cinque lavorativi entro i quali l'amministrazione procedente deve adottare la determinazione conclusiva).

Per agevolare l'applicazione uniforme in Lombardia di tali nuove previsioni, si stabilisce, altresì, che tali conferenze di servizi siano preferibilmente svolte, laddove possibile, mediante le modalità telematiche messe a disposizione dalla Giunta regionale (comma 4) e che le nuove modalità procedurali si applichino ai procedimenti avviati dalla data di entrata in vigore della presente proposta, in modo da consentire la conclusione dei procedimenti in corso a tale data secondo le regole attualmente in vigore (comma 5).

#### **Art. 3 - Semplificazione della conferenza di servizi per progetti infrastrutturali**

Al fine di accelerare le procedure di approvazione dei progetti infrastrutturali di carattere viabilistico, ferroviario, intermodale e per la mobilità ciclistica di interesse regionale e provinciale di cui all'art. 19 della l.r. 9/2001, nonché dei progetti infrastrutturali relativi al trasporto rapido di massa ad impianti fissi di cui all'art. 19 bis della medesima l.r. 9/2001, si rende necessario intervenire sulla disciplina della conferenza di servizi con alcune disposizioni acceleratorie intese anzitutto a ridurre i termini massimi entro i quali le amministrazioni possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti e rendere le rispettive

determinazioni in merito all'oggetto della conferenza, nonché i termini di conclusione della conferenza simultanea indetta direttamente ex art. 14, bis, comma 7.

Nello specifico:

- a) il comma 1 prevede che:
  - il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti non può essere superiore a 10 giorni, in luogo dei 15 giorni previsti dall'art. 14 bis, comma 2, lettera b), della legge 241/1990;
  - il termine perentorio entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza non può essere superiore a 15 giorni, incrementati a 30 giorni in caso di amministrazioni preposte alla tutela di interessi cd. sensibili, in luogo, rispettivamente, dei 45 e 90 giorni previsti dall'art. 14 bis, comma 2, lettera c), della legge 241/1990;
  - la riunione (eventuale) in modalità sincrona, svolta ai sensi del comma 6 dell'art. 14 bis della legge 241/1990, deve tenersi entro 5 giorni dalla scadenza dei termini concessi alle PPAA per rendere le proprie determinazioni, in luogo dei 10 giorni previsti dall'art. 14 bis, comma 2, lettera d), della legge 241/1990;
  - il termine per la conclusione dei lavori della eventuale conferenza simultanea è fissato in 30 giorni, anche qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini (anziché 45 giorni, o 90 se coinvolte amministrazioni preposte alla tutela di interessi qualificati, come stabilito dall'art. 14 ter, comma 2, della legge 241/1990);
  - nei casi di indizione della conferenza direttamente in forma simultanea, ai sensi dell'art. 14 bis, comma 7, della legge 241/90, il termine per la convocazione della riunione è ridotto da 45 a 20 giorni e i lavori della conferenza si concludono entro 30 giorni dalla prima riunione, ovvero entro 60 giorni qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini (in luogo dei 45 o 90 giorni previsti invece dall'art. 14 ter, comma 2, della legge 241/1990).
- b) il comma 2 fa comunque salvi eventuali maggiori termini previsti da norme di recepimento della normativa europea in materia ambientale;
- c) il comma 3 precisa che le eventuali determinazioni rese dalle amministrazioni oltre i termini perentori stabiliti alle lettere b) e c) del comma 1, equivalgono ad assenso senza condizioni, in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 bis, comma 4, della legge 241/1990; viene, inoltre, stabilito che eventuali pareri previsti da atti interni (quali ad esempio circolari) delle amministrazioni coinvolte non sono obbligatori e, qualora richiesti dall'amministrazione procedente non vincolano la stessa ai fini dell'adozione della determinazione di conclusione della conferenza. Si vuole in tal modo evitare che il rilascio di pareri privi di fondamento normativo, in quanto appunto previsti da atti interni, rallenti la conclusione dei lavori della conferenza di servizi.

#### **Art. 4 - Semplificazione dei procedimenti relativi a opere e interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale di competenza non statale. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 6/2010**

I commi 1 e 2 del presente articolo, finalizzati a superare dubbi interpretativi e prassi risultate talora non omogenee, chiariscono che il PAUR, in quanto provvedimento rilasciato all'esito del procedimento unico di cui all'art 27 bis, comma 7, del d.lgs 152/2006, è lo strumento di semplificazione che consente, in Lombardia, attraverso la determinazione conclusiva assunta in sede di conferenza di servizi decisoria, l'acquisizione di tutti i titoli (quale che sia l'autorità competente - statale, regionale, provinciale o comunale - e quale che sia la normativa di settore per l'intervento di volta in volta considerato) necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in progetto assoggettata a VIA di competenza non statale (ovvero la VIA regolata ai sensi della l.r. 5/2010).

In conseguenza delle misure di semplificazione disposte, in generale, ai commi 1 e 2 del presente articolo, al comma 3 si adegua la specifica disciplina della conferenza di servizi decisoria cd. commerciale, di cui all'articolo 6 della l.r. 6/2010, in particolare in riferimento ai casi di apertura, trasferimento di sede o ampliamento di grandi strutture di vendita soggette a VIA regionale, al fine di eliminare un'inutile duplicazione di conferenze di servizi e consentire l'esame contestuale degli interessi coinvolti. Il che porrebbe la normativa regionale in linea con la giurisprudenza costituzionale formatasi a seguito del d.lgs. 104/2017 (cfr., ad es., sent. Co. Cost. n. 147/2019) che ha chiarito la portata 'omnicomprensiva' del provvedimento autorizzatorio unico di cui all'articolo 27 bis, comma 7, del d.lgs. 152/2006: "*Il provvedimento unico regionale, introdotto nel*

codice ambiente dal d.lgs. n. 104 del 2017, è finalizzato «a semplificare, razionalizzare e velocizzare la VIA regionale, nella prospettiva di migliorare l'efficacia dell'azione delle amministrazioni a diverso titolo coinvolte nella realizzazione del progetto» (sentenza n. 198 del 2018). Detto istituto «non sostituisce i diversi provvedimenti emessi all'esito dei procedimenti amministrativi, di competenza eventualmente anche regionale, che possono interessare la realizzazione del progetto, ma li ricomprende nella determinazione che conclude la conferenza di servizi» (sentenza n. 198 del 2018). Il provvedimento unico ha, dunque, «una natura per così dire unitaria, includendo in un unico atto i singoli titoli abilitativi emessi a seguito della conferenza di servizi che, come noto, riunisce in unica sede decisoria le diverse amministrazioni competenti», e non «è quindi un atto sostitutivo, bensì comprensivo delle altre autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto» (sentenza n. 198 del 2018; più recentemente, sentenza n. 246 del 2018).”.

Nei casi di assoggettamento a VIA regionale, quindi, la valutazione degli aspetti commerciali si svolgerà all'interno del procedimento autorizzatorio unico, secondo quanto disposto dall'art. 27 bis, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e dalla l.r. 5/2010, con la salvaguardia dei profili di specificità di cui all'articolo 9 del d.lgs. 114/98, secondo quanto previsto dal nuovo comma 21 bis dell'articolo 6 della l.r. 6/2010. Pertanto, anche nell'ambito di tale procedura (ovvero nella conferenza di servizi di cui all'art. 27 bis del d.lgs. 152/2006) la valutazione degli aspetti commerciali manterrà le caratteristiche di riferimento, ovvero permarrà:

- il 'diritto di veto regionale', in quanto si prevede che il rilascio del provvedimento autorizzatorio sia subordinato al parere favorevole reso dal rappresentante della Regione Lombardia per gli aspetti disciplinati dall'art. 9 del d.lgs. 114/98; il rappresentante unico regionale non potrà non tenere conto del suddetto parere (secondo la disciplina organizzativa che verrà stabilita con deliberazione della Giunta regionale), che potrebbe, se negativo per motivazioni anche di ordine non ambientale, condurre a una determinazione finale negativa;
- la valutazione di carattere socioeconomico e commerciale in termini di “compatibilità” e “sostenibilità” prevista dalla disciplina regionale in materia di grandi strutture di vendita;
- la possibilità, per le parti sociali (rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio), di essere invitate alle riunioni della conferenza di servizi, in qualità di soggetti interessati, a norma dell'art. 14 ter, comma 6, della legge 241/90.

Le modalità operative/organizzative dello svolgimento delle conferenze di servizi e per i rapporti tra i vari soggetti interessati ai fini della formazione della posizione univoca e vincolante regionale da parte del rappresentante unico della Regione - che tengano, quindi, specificatamente conto dell'esigenza di preservare le caratteristiche di cui sopra, previste dalle disposizioni regionali in materia commerciale - saranno stabilite con apposita deliberazione di Giunta regionale.

Si evidenzia che il rappresentante unico di cui all'articolo 14 ter, commi 3 e 5, della legge 241/1990, nel caso dei procedimenti in VIA regionale, è individuato nel dirigente regionale competente per la VIA (art. 2, comma 7 sexies, l.r. 5/2020), che è autorità procedente ai sensi dell'art. 27 bis del d. lgs. 152/2006 e nei termini di cui all'articolo 4, comma 4, del r.r. 2/2020; al fine di ulteriormente salvaguardare la specificità della disciplina commerciale di cui al d.lgs. 114/98, il nuovo comma 21 bis consente di derogare a tale previsione (valevole, in via generale, in base all'articolo 13, comma 1 bis, della l.r. 1/2012): si specifica, infatti, che i due ruoli potranno essere disgiunti nei casi in cui le categorie d'opera assoggettate a VIA riguardino attività commerciali (nello specifico, nel caso siano coinvolte le categorie di cui all'Allegato B della l.r. 5/2010 punto 7 lett. b2), b3), b7), secondo modalità di espressione della posizione univoca e vincolante regionale in conferenza di servizi che saranno stabilite nel richiamato provvedimento della Giunta regionale. Con tale provvedimento saranno declinate anche:

- le modalità di intervento della Direzione regionale competente in materia di commercio, in considerazione del ruolo finora svolto nell'ambito delle conferenze di servizi relative alle grandi strutture di vendita (anche con possibilità di individuazione del rappresentante unico regionale nel dirigente regionale competente in materia commerciale, ferma restando la designazione dello stesso con decreto del Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo art. 13, comma 1 bis, della l.r. 1/2012);
- quanto necessario al raccordo delle previsioni di cui alla DGR X/1193/2013 (Disposizioni attuative finalizzate alla valutazione delle istanze per l'autorizzazione all'apertura o alla modificazione delle grandi strutture di vendita conseguenti alla d.c.r. 12 novembre 2013 n. x/187 "Nuove linee per lo sviluppo delle imprese del settore commerciale") con la nuova disciplina.

Tale specificità appare, altresì, coerente con quanto attualmente previsto al comma 4 bis dell'articolo 13 della l.r. 1/2012, che in tema di conferenza di servizi dispone la salvaguardia di quanto disciplinato in materia di autorizzazioni di grandi strutture di vendita, di cui agli articoli 6 e 7 della l.r. 6/2010.

Infine, si garantisce la salvaguardia di quanto previsto, all'articolo 19, comma 7, della l.r. 9/2001, per le conferenze di servizi in ordine ai progetti infrastrutturali di carattere viabilistico, ferroviario, intermodale e per

la mobilità ciclistica di interesse regionale e provinciale, laddove si dispone che *“Gli effetti della determinazione di conclusione della conferenza di servizi che approva il progetto definitivo dell'intervento infrastrutturale sono sospensivamente condizionati all'efficacia del provvedimento della Giunta regionale o dell'organo competente della provincia o della Città metropolitana di Milano che dispone le risorse finanziarie, ove necessarie. Il provvedimento di cui al precedente periodo costituisce variante agli strumenti urbanistici difformi e vincolo preordinato all'esproprio, dispone altresì la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e consente la realizzazione e l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato”*.

**Art. 5 - Disciplina regionale degli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità e delle varianti non sostanziali a fini sismici. Indirizzi per l'uniforme applicazione delle linee guida ministeriali di cui all'articolo 94 bis, comma 2, del d.p.r. 380/2001**

L'articolo 94 bis del DPR 380/2001 (introdotto con DL 32/2019 e modificato con DL 123/2019), ha apportato rilevanti modifiche alla normativa di principio statale in materia sismica; in particolare, il comma 2 di tale articolo prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), d'intesa con la Conferenza Unificata, definisca le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi rilevanti, di minore rilevanza e privi di rilevanza per la pubblica incolumità, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93 dello stesso DPR.

In base a tale disciplina, gli interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità sono quelli che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità: per tali interventi non occorre l'autorizzazione sismica, come previsto al comma 4 dello stesso art. 94 bis del DPR e ribadito dal presente articolo che, semplificando ulteriormente, valorizza il titolo abilitativo all'intervento edilizio (comma 2), rendendolo valido anche come preavviso in ambito sismico ai sensi del sopracitato art. 93 del d.p.r.

A seguito dell'entrata in vigore delle linee guida ministeriali (dirette a fornire “i criteri di carattere generale sulla base dei quali ciascuna Regione potrà redigere la specifica elencazione che assegni le diverse tipologie di interventi ad una specifica macro-categoria, uniformandosi a principi validi sull'intero territorio nazionale, pur nel rispetto delle peculiarità e delle specificità che caratterizzano ogni area regionale”), le regioni sono tenute ad adottare specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse. Il MIT, in data 30 aprile, ha approvato con apposito decreto tali linee guida, in vigore dal 16 maggio 2020.

La Regione intende dare attuazione alla normativa statale, in particolare prevedendo misure di ulteriore semplificazione in riferimento alla disciplina edilizia degli interventi privi di rilevanza a fini sismici, per la cui realizzazione le linee guida ministeriali hanno dato espresso mandato alle Regioni a disciplinare modalità e contenuti, anche semplificati, per quanto concerne il preavviso scritto allo sportello unico comunale di cui all'articolo 93 del DPR 380/2001, fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (commi 1 e 2). In tal senso si prevede (commi 1 e 3) che, con deliberazione della Giunta regionale, siano elencate le tipologie di interventi che non costituiscono pericolo sotto il profilo della pubblica incolumità ai fini sismici; mediante apposita asseverazione il professionista abilitato dichiarerà l'esito della verifica di corrispondenza effettuata tra l'intervento che, di volta in volta, si intende realizzare e la correlata tipologia di intervento irrilevante elencata nella summenzionata deliberazione della Giunta regionale. Tale asseverazione in Lombardia costituirà l'unico contenuto, a fini sismici, del preavviso scritto di cui all'art. 93 del DPR 380/2001 (e senza applicazione della disciplina sul deposito del progetto di cui all'art. 6 della l.r. 33/2015), intendendosi, in tal modo rispettata, per tali interventi, la *ratio* sottesa al principio fondamentale della ‘denuncia lavori’ di cui all'articolo 93 del DPR, in considerazione dell'altrettanto fondamentale esigenza di semplificare le procedure che dichiaratamente comportano, per l'irrelevanza degli interventi che ne sono oggetto, alcun pericolo per la pubblica incolumità.

Con la stessa deliberazione (commi 3 e 4), la Giunta regionale stabilirà ulteriori indirizzi per l'uniforme applicazione delle disposizioni del presente articolo, in particolare riguardo alla definizione degli interventi rilevanti e di minore rilevanza per la pubblica incolumità e all'individuazione delle ipotesi di varianti non sostanziali, anche ulteriori a quelle definite in base alla normativa statale, a seguito delle citate linee guida ministeriali, e sulla disciplina dei controlli che, in base all'articolo 94 bis, comma 5, del DPR 380/2001, per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, potranno essere effettuati anche con modalità a campione. Per quanto riguarda la disciplina dei controlli relativi agli interventi rilevanti e di minore rilevanza continuerà ad applicarsi quanto definito dall'allegato H “Termini e modalità di svolgimento dei controlli” della DGR 5001/2016, con cui viene data attuazione alla L.R. 33/2015 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche). Infine, la deliberazione di Giunta regionale dovrà

disporre il conseguente adeguamento, a livello informatico, della modulistica edilizia unificata in vigore in Lombardia, rendendola coerente con la possibilità di avere validità, ai sensi dell'art. 93 del DPR 380/2001, anche come preavviso in ambito sismico nel caso si riferisca alla realizzazione di interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità

Al comma 5 viene espressamente ribadita la necessità sia di adeguare la l.r. 33/2015 alle nuove previsioni statali (e regionali, in base al presente articolo) in materia di vigilanza sismica, come già evidenziato in apposite circolari regionali (del 29 luglio 2019 e del 28 gennaio 2020) a seguito dell'entrata in vigore delle leggi 55 e 156 del 2019 (che hanno modificato il DPR 380/2001) sia di considerare disapplicate le disposizioni della l.r. 33/2015 incompatibili con l'assetto normativo sopravvenuto.

#### **Art. 6 - Semplificazione dei procedimenti edilizi per la rigenerazione urbana**

Il presente articolo prevede misure incentivanti per la rigenerazione urbana, mediante semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi ai titoli edilizi, ulteriori a quelle di cui alla l.r. 18/2019 (ad esempio, l'art. 5 della l.r. 18/2019 ha disposto la SCIA alternativa al permesso di costruire anche per gli interventi di ampliamento, oltre ai casi previsti all'art. 23, comma 01, del DPR 380/2001), restando impregiudicata la riserva statale per la definizione degli interventi edilizi di cui all'art. 3 del DPR 380/2001. In sostanza, si estende l'ambito di applicazione della SCIA alternativa al permesso di costruire per le fattispecie di permesso di costruire in deroga relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità e al recupero degli edifici rurali dismessi o abbandonati, di cui agli articoli 40, 40 bis e 40 ter della l.r. 12/2005, fermo restando il solo permesso di costruire per le deroghe agli strumenti di pianificazione nei casi in cui non ricorrano interventi di rigenerazione.

#### **Art. 7 - Differimento di termini e sospensione dell'efficacia di atti in materia di governo del territorio in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**

L'articolo dispone, in considerazione dell'emergenza COVID-19 ancora in essere, la proroga dei termini di validità di tutte le certificazioni, attestazioni permessi, autorizzazioni, e titoli abilitativi comunque denominati nonché, similmente, della validità delle convenzioni urbanistiche e dei termini previsti dalle stesse per l'avvio della esecuzione dei lavori (comma 1), al fine di mettere a disposizione degli operatori del settore delle costruzioni un più lungo periodo di tempo per avviare le attività e le trasformazioni per le quali sono attualmente in possesso dei necessari atti e provvedimenti abilitativi, in quanto è presumibile che subiranno nei prossimi mesi ulteriori rallentamenti derivanti, oltre che dalla crisi sanitaria in atto, dalle gravi difficoltà in cui versa il settore delle costruzioni. Al comma 2 è disposto un ulteriore differimento temporale (al 30 novembre 2020) degli adempimenti (per lo più comunali) previsti dalla l.r. 18/2019, sempre in considerazione dell'emergenza COVID-19 in essere; come noto, i termini di cui si tratta sono già stati prorogati ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 4/2020 (con scadenza massima al 30 settembre 2020, ai sensi del comma 1 del citato articolo 1). Al comma 3 è prevista la sospensione dei termini d'efficacia delle deliberazioni regionali sui criteri di cui agli articoli 11, comma 5, e 43, comma 2 quinquies, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, una volta pubblicate sul BURL, per consentire ai comuni di disporre di un margine temporale adeguato per le valutazioni di competenza, in quanto – in mancanza di tale previsione - la pubblicazione dei criteri regionali comporterebbe una immediata applicazione degli stessi su tutto il territorio comunale (salvo quanto previsto ai sensi dell'art. 21 quater della legge 241/1990). Per permettere, quindi, ai comuni di valutarne le effettive ricadute e deliberare, come previsto dalla norma, gli eventuali casi di esclusione ai sensi dei commi 5 ter e 5 quater dell'articolo 11 della l.r. 12/2005, si ritiene opportuno posticiparne l'applicazione alla scadenza dei previsti 90 giorni dalla pubblicazione delle rispettive deliberazioni della Giunta regionale.

Tutte le previsioni di cui al presente articolo, riferite al differimento di termini e alla sospensione dell'efficacia di atti in materia di governo del territorio, discendono dalle note criticità, per gli operatori del settore delle costruzioni e per gli enti pubblici interessati (in particolare, i comuni), derivanti dagli effetti prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19; trattandosi, pertanto, di misure finalizzate ad agevolare la ripresa economica del settore, anche mediante disposizioni di chiarimento per la relativa applicazione amministrativa, si ritiene opportuno proporle nell'ambito del presente progetto di legge regionale di semplificazione.

#### **Art. 8 - Disposizioni in tema di autocertificazioni**

L'articolo introduce, a valere per un arco temporale limitato, disposizioni volte ad accelerare e semplificare, attraverso il ricorso all'autocertificazione, i procedimenti riguardanti benefici economici comunque denominati, nonché quelli afferenti al rilascio di titoli abilitativi all'esercizio di attività economiche o alla

realizzazione di impianti e fabbricati, anche non funzionali all'attività economica. Restano esclusi i procedimenti per i quali l'acquisizione della documentazione e del titolo abilitativo sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale.

#### **Art. 9 - Disposizione in tema di aiuti di Stato per investimenti produttivi**

La Commissione europea, con propria comunicazione del 19 marzo 2020, ha adottato un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19", che consente a tutti gli Stati membri di intervenire per sostenere il sistema economico a fronte della situazione di grave turbamento generata dall'emergenza sanitaria in atto. Di conseguenza, la Commissione ha autorizzato una serie di progetti relativi ad aiuti di Stato, notificati da diversi Stati membri tra cui l'Italia.

Il suddetto Quadro temporaneo, come modificato il 3 aprile scorso, legittima, fino al 31 dicembre 2020, diverse tipologie di aiuti di Stato, tra cui ad es. sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, pagamenti anticipati, garanzie di Stato, prestiti pubblici agevolati alle imprese, garanzie per le banche. In data 8 maggio 2020 sono state approvate delle modifiche che hanno esteso ulteriormente il Quadro temporaneo inserendo la possibilità per gli Stati di varare misure per la ricapitalizzazione e la concessione di debiti subordinati a favore delle imprese in difficoltà. Le misure in materia di ricapitalizzazioni si applicano fino a fine giugno 2021.

Proprio in considerazione della natura provvisoria del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, nonché della finalità di garantire un rapido, concreto e incondizionato sostegno alle imprese in forte difficoltà a causa della crisi economica derivante dalla pandemia, si ritiene opportuno prevedere che gli aiuti concessi dalla Regione per investimenti produttivi siano esclusi, purché rientranti nell'ambito delle misure temporanee consentite dalla Commissione, dall'applicazione delle disposizioni regionali e statali in tema di delocalizzazione e tutela dell'occupazione, che prevedono una serie di condizioni il cui mancato rispetto comporta la decadenza dal beneficio ricevuto a titolo di aiuto.

#### **Art. 10 - Promozione dell'economia circolare mediante procedure semplificate di recupero dei rifiuti**

L'articolo 216 del d.lgs. 152/2006 disciplina le operazioni di recupero dei rifiuti nell'ambito delle procedure semplificate previste dalla normativa statale ed europea; in particolare, il comma 8 septies del citato art. 216 prevede che i rifiuti individuati nella 'lista verde' di cui al regolamento n. 1013/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio possano essere usati negli impianti industriali autorizzati, ai sensi della normativa sulle AIA e nel rispetto del relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrare 45 giorni prima dell'avvio dell'attività all'autorità ambientale competente; in tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.

La proposta di semplificazione di cui sopra demanda ad apposita deliberazione della Giunta regionale, da adottare sulla base delle caratteristiche del sistema produttivo lombardo, la definizione dei criteri di applicazione di tali misure di semplificazione e del relativo modello di comunicazione, affinché gli impianti AIA possano utilizzare, con una mera comunicazione, i rifiuti contenuti nell'elenco verde (di cui all'allegato III – Elenco dei rifiuti soggetti agli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 18) del Regolamento 1013/2006/CE, al fine di promuovere un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare. La previsione normativa, per la mancanza di criteri applicativi generali a livello statale, pur con la sua importante potenzialità, è rimasta ad oggi inapplicata.

#### **Art. 11- Modifiche alla l.r. 1/2012**

L'integrazione del comma 4 dell'art. 31 della l.r. 1/2012 si rende necessaria per estendere agli enti locali il beneficio dell'accesso telematico e senza oneri al registro delle imprese.

L'introduzione dell'art. 36 bis risponde, invece, ad esigenze di razionalizzazione degli oneri di trasparenza legati ad erogazioni pubbliche previsti dall'art. 1, commi 125 e seguenti, della legge n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) che vincolano i soggetti percettori di sovvenzioni, sussidi, contributi o aiuti comunque denominati a renderli pubblici senza considerare che già le pubbliche amministrazioni, in qualità di autorità concedenti, devono pubblicare tali dati ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 e nel registro nazionale aiuti, ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato; pubblicazione, quest'ultima, che si riflette nella sezione trasparenza del registro delle imprese.

L'art.1, comma 125-ter, della sopracitata legge n. 124/2017 dispone che, a partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all'uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi novanta giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia

ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Considerata la facoltà data alle imprese dall'art. 1, comma 125-quinquies, della legge n. 124/2017 di indicare genericamente in nota integrativa (se soggetti obbligati al deposito dei bilanci) o sul sito proprio o dell'associazione di rappresentanza (per gli altri soggetti che non depositano bilanci) di aver ricevuto aiuti di Stato registrati in RNA, non si rinviene la *ratio* degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 125 e 125-bis dello stesso articolo 1 che potrebbero comportare, oltre alla sanzione pecuniaria per l'inadempimento, la decadenza dal contributo.

In mancanza della disposizione di cui si propone l'inserimento, i soggetti percettori di sovvenzioni, sussidi, contributi o aiuti comunque denominati che depositano il bilancio e non dichiarano in nota integrativa di aver ricevuto aiuti di Stato, posto che la nota integrativa è parte integrante del bilancio approvato e depositato nel registro delle imprese, sarebbero costretti a riapprovare l'intero bilancio con il coinvolgimento del collegio dei revisori, se presente, del consiglio di amministrazione e dell'assemblea, con nuovi costi e adempimenti di deposito in Camera di commercio, con evidente disparità di trattamento rispetto ai soggetti che non sono tenuti al deposito e possono sanare la mancata pubblicazione sul sito dell'impresa o dell'associazione di rappresentanza.

#### **Art. 12 - Modifiche alla l.r. 11/2014**

L'introduzione dei commi 1.1. e 1.2 dell'articolo 6 della l.r. 11/2014 risponde all'esigenza di fornire un servizio di tutoraggio agli operatori economici per favorire insediamenti produttivi di valore pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 (vale a dire: euro 5.225.000), stante la rilevanza di tali insediamenti ai fini dello sviluppo economico e della competitività del territorio, nonché degli impatti occupazionali. Il servizio di cui si prevede l'istituzione non si sovrappone ai compiti dei responsabili del procedimento e dello sportello unico delle attività produttive, trattandosi di una forma di affiancamento degli investitori nazionali e internazionali finalizzata a semplificare l'acquisizione di informazioni utili a valutare la fattibilità, la localizzazione, le dimensioni e la sostenibilità degli investimenti, nonché a semplificare l'acquisizione di ulteriori informazioni utili alla conoscenza del contesto socio-economico e a rendere più celere l'assolvimento degli adempimenti necessari a insediare nuove attività produttive o ampliare quelle esistenti. Alla Giunta regionale è demandata la definizione delle modalità di attivazione e funzionamento di tale servizio, da realizzare in collaborazione con il sistema camerale.

L'inserimento delle lettere b-bis), b-ter) e b-quater) nel comma 9 dello stesso articolo 6 è finalizzato a consolidare i risultati della sperimentazione avviata con d.g.r. 16/12/2019 n. 2647 attraverso la quale sono state individuate alcune banche dati regionali d'interesse per l'alimentazione del fascicolo informatico d'impresa e le relative modalità d'implementazione. Il fascicolo informatico d'impresa, oggi principalmente alimentato con i dati e documenti provenienti dallo sportello unico per le attività produttive, potrà assumere un interesse e un utilizzo crescente nella misura in cui verrà progressivamente arricchito con dati e documenti utili nella quotidiana relazione tra operatori economici e pubbliche amministrazioni. La modifica proposta consente alla Regione e alle Camere di commercio di applicare, in esito alla sperimentazione, le modalità di alimentazione del fascicolo informatico d'impresa e di interoperabilità tra sistemi informativi regionali e camerali, nelle more dell'approvazione del regolamento attuativo di cui all'articolo 4, comma 6, del d.lgs. n. 219/2016 e della revisione dell'allegato tecnico del dpr n. 160/2010 e delle relative specifiche tecniche.

#### **Art. 13 - Riduzione fino alla metà dei termini di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte avviati entro il 2021**

Al fine di mitigare gli effetti della crisi economica e sociale derivante dall'emergenza da Covid-19, le disposizioni tendono accelerare la conclusione dei procedimenti ad istanza di parte avviati entro il 2021 prevedendo, in via sperimentale, una riduzione fino alla metà dei relativi termini, se superiori al termine di trenta giorni. Alla Giunta regionale sono demandate:

- l'individuazione dei procedimenti ai quali si applica la suddetta riduzione dei termini, a seguito di attenta valutazione, in particolare, delle esigenze di tutela ambientale e di salute pubblica e delle specificità delle conferenze di servizi decisorie;
- la quantificazione precisa delle riduzioni dei termini stessi, tenuto anche conto delle certificazioni di qualità acquisite dalle imprese.

**Art. 14 - Proroga della validità dei documenti attestanti la regolarità contributiva**

La disposizione è volta ad introdurre, in considerazione dell'emergenza da Covid-19, un'agevolazione temporanea a favore delle imprese in termini di prosecuzione della validità dei documenti attestanti la regolarità contributiva.

**Art. 15 - Utilizzo delle economie su contributi regionali da parte degli enti locali per spese dovute all'emergenza da Covid-19**

Si tratta di un favor per gli enti locali che hanno sostenuto maggiori spese per fronteggiare l'emergenza da Covid-19. L'agevolazione consiste nel consentire l'utilizzo di eventuali economie su contributi regionali, derivanti da ribassi d'asta o da altre minori spese, a copertura dei maggiori costi sostenuti, anche qualora i singoli bandi dispongano un diverso utilizzo di tali economie.

**Art. 16 - Entrata in vigore**

L'articolo dispone l'entrata in vigore della legge.